

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI

IN OTTEMPERANZA AL DECRETO N. 7497/2023, PUBBLICATO IL 10 NOVEMBRE 2023, RESO DAL PRESIDENTE DELLA SEZ. III DEL TAR LAZIO – ROMA NEL GIUDIZIO R.G. N. 14790/2023.

I sottoscritti Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; fax 0917794561), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; fax 0917794561), Rosy Floriana Barbata (C.F. BRBRYF87P65D423C; florianabarбата@pec.it; fax: n. 091 7722955) difensori del sig. **Andrea Spartà** (C.F. SPRNDR97D07C351I), nato a Catania il 7 aprile 1997 e residente in Francavilla di Sicilia (ME), in via R. Elena n. 67, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3, in base all'autorizzazione ex art. 27 comma 2 e art. 49 c.p.a. di cui al decreto, pubblicato il 10 novembre 2023, n. 7497 reso da codesto Ecc.mo TAR Lazio – Roma, Sez. III, nel giudizio R.G. n. 14790/2023:

AVVISANO CHE

1) l'Autorità adita è il TAR Lazio – Roma, Sez. III ed il ricorso incardinato ha il seguente numero di R.g. 14790/2023;

2) il ricorso è stato presentato dal sig. Andrea Spartà contro il Ministero dell'Università e della Ricerca, la Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, Ufficio V, il Consorzio interuniversitario CINECA, l'Università degli Studi di Palermo;

Il ricorso è stato, altresì, notificato alla Dott.ssa Alecci Rosaria Maria (posizione n. 3749), individuata dagli scriventi difensori quale soggetto potenzialmente controinteressato a resistervi, collocata in posizione utile nella graduatoria unica di merito per l'ammissione alla Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Digerente presso l'Università degli Studi di Palermo.

3) con il ricorso sono stati impugnati i seguenti atti:

- decreto direttoriale 3 agosto 2023, prot. n. 1256, recante l'approvazione della graduatoria unica nazionale di merito del concorso nazionale disposto dal bando n. 645/2023 per l'accesso dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2022/2023;

- graduatoria unica di merito nominativa per l'ammissione alle scuole di specializzazione per l'anno accademico 2022/2023, pubblicata il 3 agosto 2023 sulla pagina riservata di ciascun candidato sul sito www.universitaly.it;

- decreto direttoriale del 15 maggio 2023, n. 645, adottato dal Ministero dell'Università e della Ricerca – Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio,

con cui è stato indetto il bando di ammissione al Concorso per le Scuole di specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2022/2023, nella misura in cui l'art. 9, comma 8, dovesse essere interpretato nel senso che l'omessa presentazione da parte del candidato della domanda di immatricolazione alla scuola di specializzazione tramite SPID comporti l'automatica decadenza dello stesso dal posto assegnato e dalla graduatoria;

- mail inviata in data 16 ottobre u.s. con cui l'Università degli Studi di Palermo ha comunicato al ricorrente i motivi posti alla base del rigetto della domanda di immatricolazione alla Scuola di specializzazione prescelta;

- ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

4) il motivo su cui si fonda il ricorso è di seguito sintetizzato:

1. – Violazione dell'art. 9 del bando. Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità dell'azione amministrativa; sviamento di potere; violazione dell'art. 6 della legge n. 241/1990; violazione e falsa applicazione degli art. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione; violazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione.

In base a quanto previsto dal bando, l'immatricolazione dei candidati alla scuola di specializzazione assegnata agli stessi avviene per il tramite di una particolare procedura.

*Nello specifico, l'art. 9 della lex specialis (così come integrato dal decreto direttoriale n. 1398/2023 cit.) dispone che “il candidato assegnato deve provvedere all'iscrizione alla scuola di assegnazione inderogabilmente a partire dal giorno dell'assegnazione, quindi da **venerdì 6 ottobre 2023** e fino a **venerdì 13 ottobre 2023 ore 14:00** (fuso orario Italia) a pena di decadenza dal posto assegnato” e che “l'iscrizione dei candidati presso ciascuna Scuola è disciplinato secondo modalità definite dalle singole Università”.*

Con riguardo a tale compito affidato agli Atenei, l'art. 9 in esame prevede espressamente che essi devono indicare, in particolare e tra l'altro, le modalità con cui “il candidato dovrà esibire all'Ateneo documentazione comprovante il possesso dell'identità digitale di cui al Sistema pubblico SPID”.

L'Università di Palermo, dal canto suo, in pretesa applicazione dell'art. 9 del bando ha previsto che la domanda di immatricolazione alla scuola di specializzazione “si intenderà come correttamente completata e formalizzata soltanto dopo il pagamento del bollettino e l'invio della pratica con SPID”.

Il ricorrente è stato escluso perché non aveva originariamente inviato la domanda di immatricolazione tramite SPID e, dopo essere stato avvertito dall'Ateneo di tale presunta – ma in realtà, come dimostreremo immediatamente, insussistente – irregolarità a un minuto dalla scadenza del termine, ha provveduto a tale incombenza con qualche minuto di ritardo rispetto al termine stesso. L'esclusione di parte ricorrente, peraltro, è illegittima innanzitutto sotto diversi profili.

Dall'esame dell'art. 9 del bando, invero, si evince che lo stesso non prevede che la presentazione della domanda di iscrizione alla scuola di specializzazione debba avvenire tramite SPID né, tantomeno, attribuisce alle singole Università il potere di introdurre un simile onere a pena di decadenza.

Già sotto questo profilo, pertanto, l'esclusione disposta nei riguardi del ricorrente appare illegittima, avendo l'Università di Palermo introdotto a carico dei candidati assegnatari un incombenza (i.e. l'invio della pratica a mezzo SPID) in contrasto con il citato art. 9 del bando.

Inoltre, occorre considerare ancora quanto segue.

Invero, pur prevedendo, come si è detto, che la domanda di immatricolazione alla scuola di specializzazione “si intenderà come correttamente completata e formalizzata soltanto dopo [...] l'invio della pratica con SPID”, laddove un tale incombenza non era previsto dal bando, l'Università non ha contestualmente accompagnato tale previsione dalla sanzione della decadenza.

Anche sotto tale profilo, pertanto, l'esclusione disposta nei confronti del ricorrente appare illegittima.

Infine, il contestato meccanismo di perfezionamento dell'invio della domanda di immatricolazione tramite SPID non potrebbe giustificarsi neppure sostenendo che esso è funzionale ad accertare il possesso da parte dei candidati dell'identità digitale in questione.

In questa prospettiva, invero, occorre evidenziare che nel sito web dell'Università degli Studi di Palermo e, nello specifico, nella sezione dedicata agli avvisi relativi alle scuole di specializzazione, è riportato chiaramente che “per effettuare l'immatricolazione, i vincitori devono, pena decadenza dal diritto all'immatricolazione, effettuare l'iscrizione attraverso il Portale Studenti UNIPA <http://immaweb.unipa.it/immaweb/home.seam>” e che “i vincitori devono accedere al Portale Studenti UNIPA attraverso l'identità digitale di cui al Sistema pubblico SPID”.

Da quanto appena esposto, si evince chiaramente che l'Università degli Studi di Palermo ha, in conformità a quanto richiesto dall'art. 9 del bando, deciso di accertare il possesso da parte dei

candidati dello SPID all'atto dell'accesso al Portale studenti Unipa e, quindi, in un momento immediatamente precedente alla presentazione della domanda di immatricolazione.

Di conseguenza, imporre nuovamente ai candidati di compiere il descritto adempimento, tra l'altro a pena di decadenza, nella fase subito successiva di caricamento a sistema della domanda di immatricolazione è del tutto irragionevole e sproporzionato, poiché onera i partecipanti di un adempimento del tutto superfluo.

5) i soggetti potenzialmente controinteressati rispetto alle pretese azionate da parte ricorrente sono tutti i soggetti collocati in posizione poziore nella graduatoria unica di merito per l'ammissione alle Scuole di Specializzazione a.a. 2022/2023, pubblicata il 3 agosto 2023, visionabile unicamente sulla pagina riservata di ciascun candidato sul sito www.universitaly.it;

6) lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.g. n. 14790/2023) nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "TAR Lazio - Roma" della Sezione Terza del "TAR";

7) la presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III del TAR Lazio- Roma con decreto n. 7497/2023, pubblicato il 10 novembre 2023, reso nel giudizio R.g. n. 14790/2023;

AVVISANO INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso e del decreto n. 7497/2023, pubblicato il 10 novembre 2023, reso dalla Sez. III del TAR Lazio – Roma nel giudizio R.g. n. 14790/2023 con il quale è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

Il Ministero dell'Università e della Ricerca, in ottemperanza a quanto disposto dal TAR Lazio-Roma, ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso e del summenzionato decreto n. 7497/2023, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del citato decreto n. 7497/2023 (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il decreto n. 7497/2023, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del decreto n. 7497/2023 e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- dovrà, inoltre, curare che sull'*home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il summenzionato decreto emesso dal TAR Lazio- Roma.

Detta pubblicazione dovrà essere effettuata, pena l'improcedibilità del ricorso, entro l'11 dicembre 2023 termine perentorio individuato dal Giudice.

Palermo – Roma, 20 novembre 2023

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Rosy Floriana Barbata